

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

**Se l'impianto difensivo è incompatibile con la tesi avversaria, allora c'è contestazione specifica ex art. 115 c.p.c.**

*Quando l'attore ribadisce il proprio impianto difensivo di cui nell'atto introduttivo, del tutto incompatibile con la tesi difensiva del convenuto, allora c'è contestazione ex art. 115 c.p.c.*

**Tribunale di Trento, sentenza del 9.3.2016**

*...omissis...*

**Per determinare la totalità dei beni da dividere tra i due fratelli, di provenienza materna e paterna, debbono essere quindi risolti previamente i suddetti punti in contestazione; né può ritenersi che l'atteggiamento dell'attore sia di non contestazione dei fatti esposti nella comparsa, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. , giacché l'attore ha invece ribadito il proprio impianto difensivo di cui nell'atto introduttivo, del tutto incompatibile con la tesi difensiva del convenuto, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. , e quindi entro il termine processuale in cui si definisce il thema decidendi, e ciò sia con riferimento alla pretesa donazione indiretta dell'immobile sito in xxxxxx 18, sia con riferimento alle somme erogate dal padre degli anni,**

**avendo l'attore dedotto sul punto, a seguito delle difese del convenuto, che egli conferiva proprio denaro, derivante dall'attività professionale, sul conto intestato al padre, affinché provvedesse ad investirlo, essendovi in famiglia questa prassi di investimenti comuni; inoltre l'attore ha anche contestato di essere nell'esclusivo possesso dell'appartamento di xxx**

Per quanto riguarda l'appartamento di xxxxx xxL., l'attore sostiene come visto essere stato lo stesso indirettamente donato dal padre al xxx in quanto a questi era stata dal padre elargita la somma di L. 46.000.000 al momento del preliminare ed in relazione a tale ritenuta donazione, chiede che si proceda alla riunione fittizia del relictum e tale donatum, accertata previamente la simulazione dell'acquisto dell'immobile costituente la pxxxxx p.m. xxxxx C.C. Trento e la conseguente declaratoria di nullità dell'atto simulato dissimulante una donazione inefficace per vizio di forma e che si provveda in via meramente incidentale alla riduzione della donazione eccedente la quota disponibile e conseguentemente dichiarare acquisito il valore del bene donato all'asse ereditario, e disporre conseguentemente la collazione per imputazione del valore di Euro 71.167,76 pari alla metà del valore dell'immobile alla data di apertura della successione.

In punto di diritto è noto l'insegnamento della S.C., richiamato anche dalla stessa parte attrice, a partire dall'arresto delle Sezioni Unite di cui alla pronunzia n. 9282/1992, secondo cui Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, con la sua adesione, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, e, quindi, integra donazione indiretta del bene stesso, non del denaro. Pertanto, in caso di collazione, secondo le previsioni dell'art. 737 cod. civ. , il conferimento deve avere ad oggetto l'immobile, non il denaro impiegato per il suo acquisto.

Tale principio è stato da allora ribadito in successive pronunzie della S.C. (cfr. CASS. n. 17604/2015; CASS. 20638/2005).

Il riferimento alla simulazione, pur contenuto nella domanda, è inconferente, avendo avuto modo di chiarire la S.C. sul punto che (cfr. CASS. n. 4015/2004) che Nella donazione indiretta realizzata attraverso l'acquisto del bene da parte di un soggetto con denaro messo a disposizione da altro soggetto per spirito di liberalità, l'attribuzione gratuita viene attuata con il negozio oneroso che corrisponde alla reale intenzione delle parti che lo pongono in essere, differenziandosi in tal modo dalla simulazione.

Tale donazione dell'immobile attuata mediante il conferimento del denaro specificamente destinato all'acquisto postula che tale acquisto sia avvenuto solo con il denaro fornito, avendo precisato la S.C. (CASS. n. 2149/2014) che La donazione indiretta dell'immobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.

Posti tali principi, nella fattispecie concreta in esame non ricorre la prospettata donazione immobiliare.

...omissis...

Considerate tali risultanze non sussistono gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza sopra richiamata per affermare che fu posta in essere una donazione indiretta dell'immobile, di cui tener conto nella collazione: il denaro conferito dal padre non fu infatti donato, bensì solo dato in prestito, e la donazione del denaro per l'acquisto dell'immobile è imprescindibile presupposto per la configurazione della fattispecie; se poi la restituzione è avvenuta solo in parte ciò non trasforma la causale della dazione da onerosa a gratuita, determinandosi, invece, il sorgere di un debito nei confronti dell'eredità, avente ad oggetto la restituzione della parte restante del prestito, fatto comunque irrilevante in questo giudizio, in quanto l'attore ha fatto oggetto della domanda solo il valore dell'immobile asseritamente donato, non un debito del fratello per una somma determinata; inoltre non risulta provato che F.D. abbia ricevuto dal padre, comunque,

tutto il denaro occorso per acquistare l'immobile, avendone da quegli ricevuto solo parte, per cui anche da tale punto di vista la donazione indiretta non è configurabile (si richiama specificamente l'enunciato di CASS. 2149/2014).

L'immobile p.ed. 3750 C.C. Trento non viene pertanto in alcuna considerazione tra i beni oggetto della divisione, dovendosi quindi respingere le varie domande svolte dall'attore sul punto.

Le parti sono poi discordi nell'attribuzione dei buoni fruttiferi postali cointestati a ssssss l'attore pretende che solo  $\frac{1}{4}$  degli stessi sia caduto nella successione paterna, pari ad Euro 2.775,00 ( $\frac{1}{4}$  sarebbe stato di spettanza della madre, che era in comunione legale col marito) e  $\frac{1}{2}$  sarebbe di sua spettanza, in virtù, appunto della co-intestazione; il convenuto reclama invece come caduto in successione l'intero importo dei buoni, assumendo la provenienza della provvista dai genitori. I buoni di riferimento sono, come da lettera delle Poste all'attore del 27/4/2004: serie A/1 n. 44649001 di Euro 100 emesso il 12/1/2001, serie A/5 nn. 2262411003, 2262412003, 2262413003, 2262414003, 2262415003, 2262416003, 2262407003, 2262408003, 2262409003, 2262410003, tutti di Euro 500,00 emessi il 6/11/2002, serie A/5 n. 2433433004 di Euro 1.000,00 emesso il 18/11/2002, serie A/5 n. 1191112006 di Euro 5.000,00 emesso il 18/1/2002.

Negli appunti manoscritti di Csss (fatto pacifico) prodotti sub 6 dal convenuto si trova, tra l'altro, l'annotazione dell'acquisto di Euro 5.000,00 in buoni postali fruttiferi in data 6/11/2002, evidentemente quei 10 da Euro 500,00 indicati nella lettera, e in quella stessa data risulta un prelievo di denaro contante da parte di C.D. dal suo conto acceso presso la Unicredit (doc. 4), mentre il 18/11/2002 risulta prelevata una somma di Euro 6.000,00 dal conto postale dei coniugi ssssssss e nella stessa data il de cuius aveva annotato nei suoi appunti che il 18/11/2002 aveva acquistato buoni postali per Euro 5.000,00 + Euro 1.000,00, ed anche in questo caso c'è corrispondenza tra il prelievo e l'acquisto (a nulla rilevando, per contrastare tale prova della provenienza solo paterna e materna della provvista l'osservazione dell'attore che il buono da Euro 5.000,00 serie A5 119112006 era stato emesso il 18/1/2002, dato che la data di emissione e la data di acquisto da parte del risparmiatore ben possono essere diverse). Quindi risulta superata la presunzione di comproprietà al 50% in virtù dell'intestazione congiunta; resterebbe escluso solo il buono da Euro 100,00, ma se ne può presumere la provenienza da denaro del solo ssssss come per gli altri di valore maggiore, considerata anche la modestia della somma, facilmente a disposizione senza necessità di previo prelievo.

Ne consegue che quei buoni sono caduti interamente in successione, non solo per la quota di  $\frac{1}{4}$  indicata dall'attore.

...omissis...

F.D. contesta al fratello anche il prelievo di Euro 2.000,00 effettuato il giorno della morte del padre. L'attore ha sul punto dimostrato di avere speso per le onoranze funebri la somma di Euro 1.449,63 (cfr. doc. 40 attore), per imposte le somme di Euro 325,58 ed Euro 109,51 per valori bollati, sui 2.000 Euro prelevati ne risultano quindi spesi 1.884,72 per C.D.; restano Euro 115,28 che si possono ritenere giustificati perché attendibilmente spesi per altre minime incombenze legate al funerale (come per esempio l'offerta al parroco, fiori).

...omissis...

Va infine anche respinta la domanda riconvenzionale del convenuto avente ad oggetto il pagamento dell'indennità di occupazione della casa di Gardolo, per la quota della metà. Non è risultato infatti dimostrato che il fratello G. abbia avuto la disponibilità esclusiva dell'immobile e lo abbia occupato stabilmente dalla morte del padre o da quella della madre (l'attore, in interpello, ha solo ammesso di essere acceduto periodicamente nell'appartamento insieme alla madre quando costei usciva per qualche ora la domenica dalla casa di riposo) ed emerge comunque (si veda doc. 13 attore lo scambio di mail) che tanto G. che F. potevano accedere all'appartamento, che non è stato abitato né dall'uno né dall'altro dopo la morte dei genitori, laddove l'occupazione esclusiva, e quindi la privazione della disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario, costituisce il necessario presupposto per poter riconoscere al

condividente, in sede di divisione, una somma a titolo di indennità eventualmente rapportata al valore locatizio dell'immobile.

In definitiva, quindi, sono da dividere tra i fratelli i denari di cui ai conti e depositi sopra elencati, delle eredità paterna e materna, ivi inclusi, per il totale, e non solo per la quota di 1/2 (che sarebbe stata di spettanza di C.s.s.s.s. e della moglie in comunione, secondo l'attore, e per la restante metà solo sua) quelli dei buoni fruttiferi postali già cointestati a padre e figlio, e la proprietà dell'appartamento p.m. 4 della ssed. 1001 C.C. Gardolo, che comprende anche cantina e garage, stimato dal Ctu nel valore di Euro 151.000,00. È anche pacifico che è caduta in successione la collezione di monete conservate nella cassetta di sicurezza della Unicredit che era stata aperta con l'intervento del notaio s.s.s.s. delegato per l'inventario, il 28/7/2005 (cfr. doc. 11 dell'attore), alla presenza dell'amministratore di sostegno di Asssss Quanto invece ai beni mobili che arredano la casa di Gardolo, reputa il tribunale, visto il verbale di inventario del 28/7/2005, che si tratti di beni privi di reale valore economico e quindi, ove non già dismessi dai fratelli D., che gli stessi vadano considerati, nell'ambito delle operazioni di divisione unitamente alla proprietà dell'appartamento; l'unica eccezione è costituita dal servizio di posate d'argento di 77 pezzi. Risulta invece dal verbale di inventario che i fratelli avevano già preso in consegna i gioielli della madre, sostanzialmente suddividendoseli evidentemente previa implicita valutazione paritaria delle due parti (ad uno collana di perle, orecchini d'oro occhio di tigre e orologio con bracciale d'oro, all'altro bracciale d'oro, orecchini con perle coltivate, orecchino spaiato con acquamarina, tre fedine e due anelli).

Così determinato l'insieme dei beni da dividere, ritenuta pacifica ed evidente l'indivisibilità dell'unico bene immobile, si formeranno due lotti, uno costituito dalla proprietà dell'immobile, con eventuale conguaglio, e l'altro dal denaro e dai beni mobili di valore (posate d'argento e monete).

Poiché non si conosce l'attuale effettiva consistenza dei conti, libretti e depositi, né si dispone di una valutazione attuale della collezione di monete e del servizio di posate d'argento, e non avendo le parti formulato alcuna richiesta di assegnazione, s'impone la rimessione della causa sul ruolo, anche, in mancanza di accordo tra le parti, per disporre una CTU valutativa del patrimonio mobiliare ai fini della determinazione degli eventuali conguagli.

Alla luce della documentazione prodotta, resta accertato che l'attore ha speso la somma complessiva di Euro 2.350,25 (le spese di manutenzione dell'immobile gli erano state rimborsate dall'amministratore di sostegno della madre limitatamente alla quota di proprietà della stessa, restando quindi a suo carico il resto di Euro 1.200), mentre il convenuto ha anticipato spese per Euro 2.669,60; la differenza di Euro 319,35 va suddivisa tra i due e il convenuto resta quindi in credito nei confronti del fratello per la metà, pari ad Euro 159,68, di cui si terrà conto nel progetto di divisione.

In tali termini si emette quindi sentenza parziale di scioglimento della comunione e determinazione della massa da dividere.

La causa viene rimessa sul ruolo per le operazioni divisionali.

Spese al definitivo.

p.q.m.

Il Tribunale, non definendo il giudizio n. 3776/2013 r.g. introdotto da D.G. con atto di citazione notificato il 18/9/2013

Contrariis reiectis

Dichiara sciolta la comunione tra ...omissis...

dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza;

spese al definitivo.

Così deciso in Trento, il 3 marzo 2016.

Depositata in Cancelleria il 9 marzo 2016.